



**Università
degli Studi
di Ferrara**



**GLI ISTITUTI DI
SEMPLIFICAZIONE NEL
PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO**

1. La semplificazione nel procedimento



- Racchiude una serie di istituti accomunati dalla finalità di garantire la massima efficienza al processo decisionale della pubblica amministrazione, attraverso strumenti di accelerazione, sostituzione di provvedimenti espressi con effetti automatici o atti del privato, fissazione di termini perentori, strumenti di raccordo tra le amministrazioni
- Semplificazione procedimentale vs semplificazione normativa

2. Attività consultiva



- Accelerazione dell'attività consultiva:
- Pareri *obbligatori*: l'omessa richiesta determina un vizio procedimentale che rende illegittimo il provvedimento finale. L'amministrazione cui vengono richiesti deve rilasciarli entro un termine di venti giorni.
- MA: In caso di ritardo, l'amministrazione titolare della competenza decisionale può procedere, indipendentemente dall'espressione del parere, salvo si tratti di pareri in materia ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini
- Pareri *Facoltativi*: richiesti ove l'amministrazione precedente ritenga possano essere utili ai fini della decisione, devono anch'essi essere resi entro un termine massimo di 20 gg.
- Se non resi entro il termine, l'amministrazione deve procedere senza. Il termine è prorogabile una sola volta per esigenze istruttorie di 15 gg

3. Valutazioni tecniche



- Accertamenti tecnici complessi di fatti o situazioni materiali svolti da organismi tecnici appositi
- Termine generale di 90 gg.
- Semplificazione: in tal caso consiste NELL'OBBLIGO di rivolgersi in via sostitutiva ad altri organi della p.a. o ad enti pubblici che siano dotati della qualificazione e della capacità tecnica equipollente o a istituti universitari
- Non vale per le valutazioni di organismi preposti alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, e della salute dei cittadini

4. Accordi integrativi e sostitutivi



- Integrativi: servono a concordare con il privato il contenuto del provvedimento finale che viene emanato in attuazione dell'accordo
- Sostitutivi: gli effetti giuridici si producono in via diretta con la conclusione dell'accordo, senza alcuna necessità di un atto formale unilaterale di recepimento
- Agli accordi si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

4. Accordi integrativi e sostitutivi



- Permangono momenti di unilateralità
 - ① l'accordo deve essere preceduto dalla deliberazione dell'organo competente che autorizza e stabilisce i limiti della contrattazione
 - ② l'amministrazione, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, può recedere dall'accordo
 - ③ l'accordo deve essere motivato (obbligo introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012)

5. Accordi tra pubbliche amministrazioni



- Per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ad essi si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili
- Devono essere sottoscritti con firma digitale a pena di nullità
- Rinvio all'art. che disciplina gli accordi tra privati e PA, con l'esclusione del potere di recesso

6. Conferenza di servizi



- La conferenza di servizi consiste in una o più riunioni dei rappresentanti degli uffici o delle amministrazioni di volta in volta interessate che sono chiamate a confrontarsi e a esprimere il proprio punto di vista e, nel caso di conferenza decisoria, anche a deliberare.
- 3 Tipi di conferenze, che rispondono a diverse finalità

7. Tipologie di conferenza di servizi



- a) Istruttoria: sempre facoltativa, ha la funzione di promuovere un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento singolo o in più procedimenti amministrativi connessi (conferenza di servizi interprocedimentale).
- b) Decisoria: sostituisce i singoli atti volitivi e valutativi delle amministrazioni competenti che devono essere acquisiti per legge da parte dell'amministrazione procedente
- c) Preliminare: può essere convocata su richiesta motivata di soggetti privati interessati a realizzare progetti di particolare complessità o di insediamenti produttivi.

8. Conferenza decisoria



- E' sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici
- Convocazione su richiesta del privato: nei casi in cui la conferenza abbia per oggetto atti di tipo autorizzativo che condizionano l'avvio di un'attività

8. Conferenza decisoria



- Non può essere qualificata come organo collegiale
- Né è accordo tra PA
- Ogni atto mantiene la propria autonomia quanto a imputazione alla amministrazione di riferimento
- Nel verbale conclusivo (che non è atto impugnabile) sono riportate tutte le posizioni delle amministrazioni partecipanti
- Al verbale fa seguito la delibera dell'amministrazione procedente
- si conclude normalmente nel termine di 45 gg e la partecipazione è obbligatoria

8. Conferenza decisoria



- Di regola la conferenza decisoria si svolge *in forma semplificata* cioè in modalità *asincrona* (ognuno esprime la propria posizione attraverso strumenti telematici anche in momenti diversi) se non nel caso di determinazioni di particolare complessità.
- In quest'ultimo caso la conferenza è convocata *in forma simultanea e con modalità sincrona*, convocando cioè una *riunione* alla quale sono invitate tutte le amministrazioni interessate
- In entrambi i casi la partecipazione alla conferenza decisoria è obbligatoria e all'origine funzionava con unanimità dei consensi

9. Aspetti salienti della conferenza



- L'assenza alla conferenza dei servizi regolarmente convocata determina un effetto di silenzio-assenso in relazione all'atto attribuito alla competenza dell'amministrazione non partecipante
- la determinazione finale motivata all'esito della conferenza di servizi adottata dall'amministrazione procedente è formulata sulla base delle «posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti» (criterio qualitativo)
- Il veto delle singole amministrazioni non è più insuperabile. Si incrina la esclusività delle competenze

9. Aspetti salienti della conferenza



- Se il dissenso è espresso dai rappresentanti di amministrazioni che curano interessi pubblici di rango prioritario (ambientale, paesaggistico, storico-artistico, salute, incolumità), per superare il dissenso la decisione finale viene rimessa al Consiglio dei ministri
- Conclusione: redazione di un verbale non impugnabile in cui sono indicate le posizioni delle PA partecipanti, a cui fa seguito la delibera della PA procedente
- La conferenza è soprattutto strumento di coordinamento, non è rogano collegiale
- Dubbi sulla legittimazione ad impugnare delle amministrazioni dissenzienti

10. Silenzio tra amministrazioni



- Casi di procedure di «co-decisione» tra due amministrazioni o tra una amministrazione e un gestore di pubblici servizi: se è prevista l'acquisizione di atti di assenso, dopo la scadenza del termine (di norma 30 gg) l'assenso si intende acquisito.
- In caso di dissenso interviene la Presidenza del Consiglio, che decide quali modifiche apportare allo schema di provvedimento
- Dubbi sull'applicabilità ai procedimenti su istanza di parte